

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4802 del 02/09/2026
Oggetto	ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FIUME SAVIO AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' MOLINO VECCHIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). DITTA: COLABETON S.P.A. PRATICA: FCPPA3289.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5007 del 02/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;

- il DPCM del 7 giugno 2023 di approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022*;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n. 14/2026 in merito*

- all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*
- *la DET-2026-491 del 30.06.2026 Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione “Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici” e “Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici”;*

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1715 del 21/02/2003 è stata rilasciata a Colabeton Srl, c.f. 00482420544 la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio, in località Molino Vecchio, in Comune di Bagno di Romagna (FC) ad uso industriale, per una portata massima pari a 5,00 l/s e per un volume complessivo pari a 2.600,00 mc/annui, con scadenza al 31/12/2005 (cod. FCPPA3289);
- con determinazione n. 17093 del 16/11/2005 è stata rilasciata a Colabeton Srl, c.f. 00482420544 la concessione preferenziale per il prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante pozzo ad uso industriale, per una portata massima pari a 0,794 l/s ed un volume pari a 300,00 mc/annui in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, con scadenza al 31/12/2005 (cod. FCPPA0102);

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 4299 del 08/01/2007 con cui la società Colabeton Spa, c.f. 00482420544 ha richiesto, ai sensi del r.r. 41/2001, il rinnovo delle concessioni di derivazione, con contestuale unificazione dei procedimenti FCPPA3289 e FCPPA0102, per il prelievo da acque superficiali dal fiume Savio (cod. prat. FCPPA3289) e per il prelievo di acque da pozzo (cod. prat. FCPPA0102), in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, con destinazione ad uso industriale e igienico ed assimilati, per una portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 8,6 e per un volume d'acqua massimo prelevabile complessivo pari a mc/annui 2.900,00;

- che sulla base di quanto richiesto con domanda prot. n. 4299 del 08/01/2007, la derivazione da pozzo risulta in subalveo e va equiparata ad un prelievo da acque superficiali e non da acque sotterranee come indicato nella determinazione n. 17093 del 16/11/2005;
- che in data 11/07/2023, con nota prot. n. PG/2023/121082, la società Colabeton Spa ha inviato integrazioni documentali da cui emerge che la derivazione di cui alla pratica FCPPA0102, esercitata mediante pozzo di subalveo, viene utilizzata per l'uso dei servizi igienici del personale e non per uso industriale e che il prelievo di acqua superficiale dal Fiume Savio di cui alla pratica FCPPA3289 comporta l'occupazione di un'area demaniale costituita da un attraversamento mediante tubazione di lunghezza pari a 11,20 m individuata al foglio 174, fronte particella 44 del comune di Bagno di Romagna (FC), coordinate geografiche UTM RER x: 738.047 y: 857.311;

PRESO INOLTRE ATTO che a seguito di quanto richiesto con domanda registrata al prot. n. 4299 del 08/01/2007, integrata da successiva documentazione assunta al prot. n. 121082 del 11/07/2023, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 139 del 03/06/2026, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale per il prelievo di acque superficiali e come uso igienico ed assimilati per il prelievo di acque dal pozzo in subalveo;
- la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso attraversamento con tubazione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalle derivazioni è il fiume Savio cod. corpo idrico IT081300000000001_2ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è *buono*;

DATO ATTO che:

- la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 03/03/2025, nell’ *“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* della Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- l’iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 *bis*, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 222177 del 15/12/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi asincrona per l’acquisizione dei pareri;
- in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) (prot. n. 225683 del 18/12/2025);
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. n. 5262 del 13/01/2026);
 - Provincia di Forlì-Cesena (prot. n. 229549 del 23/12/2025);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell’art. 48 del RR 41/2001 e dell’art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 190 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 330 in quello invernale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 13/03/2003 un deposito cauzionale pari a 1.711,02 euro per la concessione codice pratica FCPPA3289;
- ha versato in data 30/12/2005, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale per la concessione codice pratica FCPPA0102 per la quale è stata richiesta la restituzione;

RITENUTO:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo di concessione con variante ed unificazione delle concessioni cod. prat. FCPPA0102 e FCPPA3289, con l'imposizione di prescrizioni limitative dell'impatto del prelievo;
- che possa procedersi alla restituzione del deposito cauzionale di 250,00 euro in quanto la concessione unificata risulta comunque già garantita dal mantenimento dell'altro;
- di poter mantenere, a seguito di unificazione, il codice univoco FCPPA3289 archiviando conseguentemente il codice pratica FCPPA0102;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Colabeton Spa, c.f. 00482420544, il rinnovo di concessione con variante per la derivazione da acque pubbliche superficiali e di subalveo mediante occupazione di area demaniale e con unificazione dei procedimenti FCPPA3289 e FCPPA0102, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 opere di presa situate nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, in sponda sinistra del fiume Savio, con occupazione di area demaniale, come di seguito dettagliato:

- prelievo da Fiume Savio (codice corpo idrico IT081300000000001_2ER), mediante opera mobile ubicata su terreno in parte di proprietà della concessionaria, catastalmente distinto al fg. 174, mapp. 44, in parte di proprietà demaniale catastalmente distinto al fg. 174 fronte mapp. 44; coordinate geografiche UTM RER X: 738.047 Y: 857.311, ad uso industriale, per una portata massima di 6,6 l/s e per un volume di prelievo pari a 2.600,00 mc/annui;
 - prelievo da pozzo di subalveo della profondità di 5,60 m, ubicato su terreno di proprietà della concessionaria, catastalmente distinto al fg. 174, mapp. 44; coordinate geografiche UTM RER X: 738.031 Y: 857.307, ad uso igienico ed assimilati, per una portata massima di 2,0 l/s e per un volume di prelievo pari a 300,00 mc/annui;
 - occupazione di area del demanio idrico mediante un attraversamento costituito da una tubazione in PVC spiralato di lunghezza pari a 11,2 m e del diametro pari a 95 mm, localizzato nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, catastalmente distinto al fg. 174 fronte mapp. 44, del comune di Bagno di Romagna (FC), coordinate geografiche UTM RER x: 738.047 y: 857.311.
- destinazione della risorsa ad uso industriale (2.600,00 mc/annui) e igienico ed assimilati (300,00 mc/annui);
 - portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 8,60 (di cui 6,6 l/s per il prelievo superficiale e 2,0 l/s per il prelievo da pozzo di subalveo);
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2.900,00 mc (di cui 2.600,00 mc da superficiale e 300,00 mc da pozzo di subalveo);
2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 0,19 mc/s nel periodo estivo e pari a 0,33 mc/s nel periodo invernale e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto, anche dalla derivazione in subalveo;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/07/2026, registrato al prot. 135777 del 24/07/2026;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 1.075,68 euro, di cui 698,97 euro per la risorsa idrica ad uso industriale, 193,52 euro per la risorsa idrica ad uso igienico ed assimilati e 183,19 euro per l'area demaniale;
6. di dare atto che è stato costituito e viene mantenuto un deposito cauzionale nella misura di 1.711,02 euro;
7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale dell'importo di 250,00 costituito in data 30/12/2005;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Emanuela Di Fusco, che non versa in conflitto di interessi rispetto al contenuto del presente atto;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art.

133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale funzionale al prelievo rilasciata alla ditta Colabeton S.p.a., c.f. 00482420544 (cod. pratica FCPPA3289).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 opere di presa situate nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, come di seguito descritte:
 - prelievo dal Fiume Savio (codice IT081300000000001_2ER), mediante opera mobile ubicata su terreno in parte di proprietà della concessionaria catastalmente distinto al fg. 174, mapp. 44, in parte di proprietà demaniale catastalmente distinto al fg. 174 fronte mapp. 44; coordinate geografiche UTM RER X: 738.047 Y: 857.311, ad uso industriale, per una portata massima di 6,6 l/s e per un volume di prelievo pari a 2.600 mc/annui;
 - prelievo da pozzo di subalveo della profondità di 5,60 m ubicato su terreno di proprietà della concessionaria, catastalmente distinto al fg. 174, mapp. 44; coordinate geografiche UTM RER X: 738.031 Y: 857.307, ad uso igienico ed assimilati, per una portata massima di 2,0 l/s e per un volume di prelievo pari a 300 mc/annui;
2. La derivazione superficiale dal Fiume Savio avviene tramite una tubazione in PVC spiralato di lunghezza pari a 20 m e di diametro pari a 95 mm appoggiata sulla sponda del fiume fino alla pompa (marca Calpeda IP 54 IE3 -84.2) dotata di contaltri, con portata di esercizio pari a 3 l/s e portata massima pari a 6.6 l/s. Il punto di prelievo avviene ad una quota di circa - 4 m rispetto alla quota della pompa. L'acqua estratta, accumulata all'interno di una cisterna dotata di un interruttore galleggiante il quale, abbassandosi, mette in funzione la pompa, confluisce all'impianto per la produzione della malta cementizia. L'acqua raccolta nel piazzale e sotto ai punti di carico viene direzionata nelle due vasche di decantazione adiacenti alla cisterna, passa dalla prima alla seconda vasca per troppo pieno per poi venire riutilizzata nell'area di carico.

Le caratteristiche geometriche del pozzo di subalveo sono le seguenti: profondità avampozzo circa 0,68 m; profondità complessiva pozzo circa 5,60 m; avampozzo circolare con raggio 0,4 m; diametro pozzo 0,3 m; tubazione in metallo; pompa sommersa; portata massima pompa circa 2 l/s; portata di utilizzo 1 l/s. La superficie dell'acqua misurata all'interno del pozzo, ad una profondità di circa 4.25 m dal piano piazzale, corrisponde circa alla stessa quota di quella del pelo dell'acqua del Fiume Savio in quel tratto, segno evidente del collegamento idraulico diretto. L'acqua estratta dal pozzo per mezzo di una pompa sommersa regolata da un'autoclave presente a lato del locale adibito ai servizi del personale viene utilizzata esclusivamente per l'uso del wc e del lavandino del locale spogliatoio.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e igienico ed assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio complessiva pari a 8,60 l/s (di cui 6,6 l/s da acque superficiali e 2,00 l/s da pozzo di subalveo) e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 2.900 mc (di cui 2.600 mc da acque superficiali e 300 mc da pozzo di subalveo).
3. L'area demaniale occupata è costituita da un attraversamento mediante tubazione in PVC spiralato di lunghezza pari a 11,2 m e del diametro pari a 95 mm, localizzato nel Comune di Bagno di Romagna (FC), località Molino Vecchio, catastalmente distinto al fg. 174 fronte mapp. 44, coordinate geografiche UTM RER x: 738.047 y: 857.311.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento

ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, per il pozzo di subalveo, è tenuto ad installare entro sessanta giorni inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, mentre per il prelievo di acqua superficiale da fiume Savio, è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua

derivata. Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati (sia per la derivazione dal pozzo di subalveo sia per il prelievo dal corso d'acqua) entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 0,19 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 0,33 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo sia dalla presa superficiale che dal pozzo di subalveo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.

6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
9. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
10. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
11. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la

concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;

3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;

4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

5. la durata del nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;

8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica

nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta; Da applicare se aree dentro a M-P3 (Alluvioni frequenti - alveo) ed aree a M-P2 (Alluvioni poco frequenti – tempo di ritorno 200 anni – media probabilità) del Piano Gestione Rischio Alluvioni 2021-22 (PGRA);

12. l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili;

13. l'area in concessione nell'ambito delle porzioni classificate in rischio M-P3 (Alluvioni frequenti - alveo) e M-P2 (Alluvioni poco frequenti – tempo di ritorno 200 anni – media probabilità) del Piano Gestione Rischio Alluvioni 2021-22 (P.G.R.A.) non può essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

14. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi

alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

15. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale; Da applicare se aree dentro a M-P3 (Alluvioni frequenti - alveo) ed aree a M-P2 (Alluvioni poco frequenti – tempo di ritorno 200 anni – media probabilità) del Piano Gestione Rischio Alluvioni 2021-22 (PGRA);

16. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A. anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone; Da applicare in alternativa al punto 16 nel caso di aree non mappate da PGRA;

16.bis compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi idraulici dell'area in oggetto, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

17. nell'alveo, nelle sponde e nella fascia pertinenziale le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;

18. nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del R.D. n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita” (Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna Ufficio Territoriale di Forlì-Cesena, prot. n. 5262 del 13/01/2026);

19. *“Tenuto conto del fatto che l’area ricade in aree interessate da dissesto disciplinate dall’art. 27 (depositi alluvionali terrazzati) del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi e di instabilità presenti che condizionano l’area;”* si prescrive che *“non venga alterato il deflusso minimo vitale del Fiume Savio, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. Si rileva inoltre che l’area di intervento è adiacente ad un tracciato di viabilità storica tutelata dalle norme del PTCP art.24A “Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica” pertanto si ritiene necessario specificare che: per la manutenzione della stessa, si debbano evitare alterazioni significative della riconoscibilità del tracciato storico tutelato e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari”* (Provincia di Forlì-Cesena, prot. 229549 del 23/12/2025);

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d’uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro un anno dalla notifica della stessa.
3. Il concessionario è tenuto a richiedere altresì le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
4. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.